



Pescasseroli, 27 APR. 2018

Prot. n. 0002365/2018

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governato del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazione Ambientale
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
Servizio Governo del Territorio,
Beni ambientali, Aree Protette e Paesaggio
Ufficio Parchi e Aree Protette
Alla c.a. del Arch. Bruno Celupica
Alla c.a. di Iginio Chiuchiarelli
dph004@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Piano di controllo del cinghiale per il triennio 2018 – 2020. Osservazioni

=====

In relazione alla procedura di VINCA relativa al Piano di controllo del cinghiale, triennio 2018 – 2020 questo Ente non ha potuto trasmettere le proprie osservazioni entro i 30 gg previsti dalla prassi in materia. Si chiede comunque di voler prendere in considerazione le osservazioni contenute nella presente nota.

In merito all'oggetto e facendo riferimento alla DGR n185 del 29/3/2018 che approva il documento "Attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) in Abruzzo per il triennio 2018-2020" si rileva quanto segue:

1) Il documento viene di fatto approvato con un atto di Giunta Regionale ancor prima di ricevere il parere per la Valutazione di Incidenza da parte del CCR VIA della Regione Abruzzo. In base a quanto stabilito dalla LR n. 2/2003 e ss.mm.ii per interventi e piani di scala sovracomunale, come quello previsto per il triennio 2018-2020, la VINCA fa capo alla regione e quindi va previsto il parere CCRVIA della Regione Abruzzo. La Valutazione d'Incidenza, infatti, (DPR357/97 e ss.mm.ii.) è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Per tanto la Valutazione d'Incidenza deve essere effettuata sia per gli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia per quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

Secondo quanto stabilito dal DPR 357/97 inoltre il parere può essere dato solo "sentito l'Ente gestore" del sito entro cui il piano/progetto ricade o a cui è limitrofo. Lo studio di incidenza e il Piano non sono stati viceversa mai trasmessi agli Enti gestori dei siti interessati dall'Ufficio proponente il Piano

Ai sensi inoltre della DGR n.877 del 27/12/2016 relativa alle Misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo, lettera i) nei SIC, ZSC e ZPS "è fatto obbligo di effettuare gli interventi di controllo al cinghiale nei siti Natura 2000 anche esterni alle aree protette mediante intesa con l'Ente gestore delle aree Natura 2000, comunque limitatamente alle aree agricole come definite dalla carta dell'Uso del Suolo regionale scala 1:25000"

2) Nel merito dei contenuti va fatto innanzitutto rilevare che da quanto scritto nel documento in oggetto, emerge che all'interno delle cosiddette aree PATOM il controllo dei cinghiali non viene concordato, mentre ciò accadrebbe nelle aree considerate esterne all'area PATOM, che pure vengono definite tali erroneamente, come accade per la ZPE del PNALM, la ZPC e nei SIC con

presenza di Orso. La formulazione del testo infatti è tale da generare questa incongruenza per cui va assolutamente chiarito l'aspetto relativo alle aree PATOM, sottolineando la gravità del mancato coinvolgimento dell'Autorità di Gestione del PATOM stesso.

Come si evince con chiarezza dai dati numerici forniti relativamente a eventi, rimborsi erogati e interventi di abbattimento effettuati pur essendo aumentati gli interventi e quindi il numero totale dei capi abbattuti non sono calati gli eventi ovvero le chiamate degli agricoltori per danni fauna. La cosa viene notata e segnalata anche da ISPRA che sottolinea l'inefficacia delle varie forme di caccia al cinghiale praticate che evidentemente non sono funzionali alla riduzione dei capi.

ISPRA inoltre fa notare che occorrerebbe fare un uso maggiore anche delle misure di prevenzione e solo dopo averne valutato l'inefficacia pensare ai piani di contenimento. ISPRA sostanzialmente chiede che vengano utilizzate di più le misure di prevenzione, che venga aumentata l'efficacia delle altre forme di caccia (caccia programmata, caccia di selezione) e solo dopo che venga varato un piano di contenimento.

Nella ZPE questo Ente inoltre ha sottoscritto accordi con gli ATC per la caccia di selezione al fine di disciplinarne modalità e tempi di esecuzione; insistere su tale territorio anche con attività di controllo potrebbe pertanto rappresentare un ulteriore fattore di disturbo e stress per le specie animali tutelate dalle direttive comunitarie (lupo e orso in primis). Sarebbe dunque auspicabile che nei territori dove la Regione intende procedere con le attività di controllo venga sospesa la caccia di selezione per tutta la durata di tali attività.

Si concorda infine con quanto già evidenziato da ISPRA nel parere espresso ovvero che *se l'attività di caccia di selezione e più complessivamente le azioni di contenimento della specie realizzate dagli ATC non sono condotte con corretta programmazione e adeguata efficacia ciò compromette i risultati complessivi del piano. La regione dovrebbe pertanto valutare l'applicazione di adeguati strumenti per assicurare una maggiore pressione di controllo anche nelle aree venabili al fine di contrastare e ridurre gli impatti registrati.*

Il documento inoltre risulta privo di una valutazione atta a quantificare lo status della popolazione di cinghiale (per distribuzione e composizione - rapporto tra sessi, classi di età, spostamenti), dati che consentirebbero una più adeguata pianificazione del prelievo.

3) In relazione infine ai contenuti dello Studio di Incidenza che, nonostante quanto evidenziato al punto 1), questo Ente ha scaricato dal sito della regione si fa rilevare quanto segue.

Il documento predisposto per il Piano di controllo è identico a quello predisposto nel 2017 per la Valutazione di Incidenza dei piani per la caccia di selezione al cinghiale. Dall'analisi di quanto scritto possiamo rilevare quanto segue:

Descrizione dei siti: la descrizione del sito IT7110205 è costituita da un copia incolla di parti del Formulario Natura 2000 relativo al sito e nello specifico limitato alle parti che elencano gli Habitat, gli uccelli e i mammiferi presenti nel sito. Non c'è altro. Per quanto riguarda l'estensione del sito va fatto rilevare che è sbagliato il rapporto tra la parte di sito che ricade entro i confini del Parco e la parte di sito fuori: secondo il documento infatti il 70% è dentro parco, il 30% è fuori. In realtà la parte dentro Parco è pari al 49%, la parte fuori è pari al 51%. Considerato che questo dato sarà rilevante per l'analisi delle interferenze, degli impatti e del rischio deve essere oggettivamente rivista.

Complementarità con altri piani, inquinamento, uso risorse, produzione rifiuti: povera di contenuti, non dice quasi nulla.

Analisi delle interferenze: si individua come unico impatto diretto il prelievo di cinghiale. Per gli impatti indiretti su specie cacciabili e non si individuano i seguenti:

-IMPATTO 3: disturbo dovuto all'impiego del cane da traccia per il recupero dell'animale ferito

-IMPATTO 2: disturbo dell'orso in tana dovuto allo sparo con carabina nel caso della caccia di selezione (quindi un mero disturbo "da rumore")

-IMPATTO 1: disturbo dovuto al prelievo con la tecnica della girata;

-IMPATTO 0: se nei formulari regionali non compaiono: rapaci, galliformi, uccelli nidificanti a terra, Orso (*Ursus arctos*) e Lupo (*Canis Lupus*)

Questi impatti vengono analizzati sito per sito per valutare se i tipi di impatti sopra descritti possano interferire o meno con la presenza delle specie di uccelli e mammiferi presenti nel sito e desunte dai formulari regionali.

Successivamente vengono individuate le categorie di rischio in funzione della percentuale di superficie del sito ricadente entro l'area protetta:

- **ALTO:** fino al 30%
- **MEDIO:** dal 30% al 60%
- **BASSO:** dal 60% al 90%
- **MINIMO:** oltre il 90%
- **NULLO:** se, indipendentemente dalla percentuale di copertura del sito, si registra: IMPATTO 0

Questo sta a significare che il rischio è alto laddove molta parte del sito è fuori Parco, basso laddove invece la maggior parte del sito è dentro Parco. Considerato che per il sito IT7110205 è stata considerata erroneamente dentro Parco il 70% della superficie il rischio ovviamente viene considerato basso.

A prescindere dai numeri è totalmente sbagliato l'approccio: il rischio nel caso di una Valutazione di incidenza non può essere legato al fatto che la parte di sito interessata dall'attività sottoposta a VINCA è fuori o dentro un'area protetta. Questo dovrebbe significare che dentro l'area protetta le VINCA non si dovrebbero fare perché tutto è protetto e non è chiaramente così. Non vengono inoltre prese seriamente in considerazione le specie come lupo e orso che possono indifferentemente trovarsi dentro e fuori parco e con densità che non sono legate alla estensione geografica del sito "non protetto".

Le conclusioni di questa analisi sono quelle indicate nella tabella sottostante:

CODICE	DENOMINAZIONE SIC	% SIC Protetto	RICADENTE IN AREA PROTETTA	TIPO DI IMPATTO	RISCHIO
IT7110205	Parco Nazionale d'Abruzzo	70%	Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e relativa ZPE	1, 2 e 3	BASSO

Misure di mitigazione: in generale e per tutti i siti si dice che *Nelle aree interessate dalla presenza dell'Orso (Ursus arctos), sarà la Polizia provinciale a coordinare ad attuare gli abbattimenti in accordo con gli Enti gestori dei siti SIC e delle aree protette. L'utilizzo della tecnica della girata sarà concordato con gli enti gestori e la rete di monitoraggio.*

Nel controllo, è previsto su tutto il territorio regionale, il divieto di munizionamento al piombo. Il rischio derivante dall'impiego dei cani da traccia è pressoché nullo in quanto i cani vengono condotti con la lunga e sono abilitati ENCI. Per cui per il redattore dello studio l'assenza di impatti è legata esclusivamente al buon addestramento dei cani ENCI ed all'uso di munizioni non al piombo. Poi vengono individuate le Misure di mitigazione per ciascun sito. Di seguito si riportano le Misure indicate per il sito IT7110205:

Il SIC ricade per il 70% in area protetta e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 1 e 3) risulta BASSO.

Tuttavia la grande qualità ambientale, unita all'evidente varietà di specie segnalate, tra cui spiccano evidentemente l'Orso (*Ursus arctos*), insieme alla contiguità con il territorio interessato dal Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise richiede una gestione del sito tale da salvaguardarne l'assetto.

Al fine di ridurre l'impatto della girata sulle specie comunitarie segnalate si sconsiglia utilizzare tale tecnica nel periodo riproduttivo delle specie presenti nei territori segnalati dall'Ente gestore. E' opportuno, inoltre, che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e il Parco per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni data dalla polizia provinciale. Tale misure dovranno essere applicate anche nella ZPE.

Tale valutazione del rischio e le conseguenti Misure indicate appare priva di qualsiasi concretezza, di qualsiasi coerenza con la biologia delle specie, con le normative vigenti in materia di VINCA (vedi in tal senso il manuale di interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat), legata ad una banale valutazione matematica (percentuale di superficie protetta, percentuale non protetta) che denotano una scarsa comprensione di quanto invece la direttiva e poi il DPR 357 chiedono di fare. Chi ha redatto l'atto ha evidentemente scarsa dimestichezza con gli studi di incidenza. Si dissente pertanto totalmente dalle conclusioni dello studio.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Ente chiede che:

- lo studio di incidenza venga profondamente rivisto alla luce delle linee guida regionali in materia e del documento "La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE" – Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2000;
- che il nuovo documento venga trasmesso al Parco in quanto Ente gestore dei siti IT7110205 e IT7120132 per l'espressione del relativo parere come previsto dalle normative e per il raggiungimento dell'intesa prevista dalla DGR n.877 del 27/12/2016 relativa alle Misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo, lettera i).

Cordiali saluti,

Responsabile Area Scientifica
(D.ssa Enza Salk)



REGIONE	PROV. (CANTONE)	NUMERO IDENTIFICATIVO	COORDINATE	DESCRIZIONE
ABRUZZO	CH	IT7110205	41° 52' N 13° 52' E	Area di protezione speciale